Attività di macellazione e commercializzazione di suini e autorizzazione allo scarico delle acque reflue

T.A.R. Veneto, Sez. III 1° agosto 2016, n. 923 - Settesoldi, pres.; Rinaldi, est. - Agricola Felisati S.r.l. (avv.ti Volpe, Bogoni) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon, Munari, Zanlucchi) ed a.

Ambiente - Attività di macellazione e commercializzazione di suini - Mancanza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Sospensione dell'attività.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente esercita un'attività di macellazione e di commercializzazione di suini.

Nel presente giudizio ha impugnato, per i motivi analiticamente esposti in ricorso, il provvedimento con cui la P.A., riscontrata, in sede d'ispezione presso lo stabilimento dell'istante, la mancanza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e numerose carenze gestionali e igienico-sanitarie, ha disposto la sospensione dell'attività di macellazione e immissione in commercio di carni fresche esercitata dalla ricorrente.

Con ordinanza cautelare del 26 marzo 2008, per le ragioni ivi esposte, il T.a.r. accoglieva parzialmente l'istanza cautelare della ricorrente subordinando, tuttavia, l'efficacia della sospensiva oltre il 90° giorno all'eliminazione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla ULSS in sede d'ispezione ("...allo scopo di conciliare l'interesse economico della ricorrente con l'interesse generale alla tutela della salute il collegio ritiene di dover subordinare il permanere degli effetti della pronuncia cautelare oltre il novantesimo giorno dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, alla eliminazione delle carenze e delle irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo: in questa prospettiva l'AULSS potrà sottoporre lo stabilimento a ispezioni ulteriori nei tempi e con le modalità che riterrà più opportuni").

La società ricorrente, che in data 11 gennaio 2008 aveva conseguito il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, eliminava le carenza igienico-sanitarie poste a base del provvedimento impugnato, sicchè la P.A. ne disponeva il ritiro.

Il ricorso in annullamento va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo la ricorrente proceduto ad eliminare le carenze gestionali e igienico-sanitarie accertate dalla ULSS in esito a sopralluogo, il che ha indotto la P.A. a ritirare il provvedimento impugnato, ormai non più rispondente alla mutata realtà dei fatti.

La domanda risarcitoria non merita accoglimento.

I rilievi svolti dal T.a.r. in sede cautelare, all'esito di una sommaria delibazione della res controversa e nell'ottica del contemperamento degli opposti interessi, circa possibili profili d'illegittimità dell'atto impugnato (indicazione del termine di sospensione in un atto separato e diverso da quello che dispone la sospensione; mancata specificazione delle gravi ragioni che legittimano la sospensione ex art 21 quater l. n.241 del 1990; inapplicabilità ratione temporis della DGRV n. 3710/07) non sono sufficienti per l'ammissione a risarcimento.

E, invero, in disparte ogni considerazione circa la sussistenza di vizi sostanziali (nell'ordinanza cautelare si discorre solo di violazioni formali e procedimentali, che, com'è noto, sono di regola irrilevanti sub specie damni), nel caso di specie difetta, in ogni caso, un altro elemento costitutivo della responsabilità: la colpa della P.A.

La P.A. non può dirsi in colpa attesa la rilevante complessità del fatto e del quadro normativo di riferimento, anche di derivazione comunitaria, nonchè l'influenza determinante assunta nella presente vicenda dal comportamento della ricorrente.

Il gran numero (40) di violazioni gestionali e igienico-sanitarie accertate dall'Autorità Veterinaria e l'assenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (sopravvenuta solo in data 11 gennaio 2008, dopo la proposizione del ricorso) sono, infatti, circostanze sufficienti – a prescindere da ogni approfondimento circa l'effettiva illegittimità degli atti impugnati – a denotare l'esistenza di un errore scusabile che vale a escludere la colpa e, dunque, la responsabilità della P.A.

Di tali circostanze sembra, in qualche modo, consapevole la stessa ricorrente, la quale, in esito alla definizione dell'incidente cautelare, ha eliminato le carenze gestionali e igienico-sanitarie originariamente riscontrate dalla ULSS, mostrando in tal modo di condividere la necessità di adeguare la propria attività ai rilievi svolti dalle autorità sanitarie. La rilevante complessità della vicenda scrutinata e gli articolati esiti del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)

